CAMERA DEI DEPUTATI N. 2306-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **AMBROSINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE E *AD INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LA MALFA)

nella seduta del 12 novembre 1951

—

Accordo tra l'Italia e il Belgio, regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 25 aprile 1940

Presentata alla Presidenza l'11 marzo 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In sostituzione delle norme contenute nella dichiarazione fatta dal Belgio e dall'Italia il 4 maggio 1908 relativamente al commercio di prodotti medicinali fra i due Paesi, era stato stipulato il 25 aprile 1940 un nuovo Accordo, di cui il Governo belga ha chiesto la rimessa in vigore in base all'articolo 44 del Trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia.

Ma tale Accordo non aveva avuto attuazione per il fatto che la relativa legge, approvata dai due rami del Parlamento, non era stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* per il sopravvenuto stato di guerra. Onde la necessità odierna dell'emanazione di una apposita legge.

L'Accordo è basato sui principî del libero commercio fra l'Italia ed il Belgio dei prodotti medicinali ed in particolare delle specialità medicinali, e del trattamento non meno favorevole a quello accordato ai prodotti di produzione nazionale, restando ferma l'osservanze delle regole sanitarie stabilite nella legislazione interna dei due Paesi, e lasciando ad ognuno di essi la facoltà di proibire l'importazione dei prodotti medicinali, ma soltanto in casi eccezionali per la protezione della sanità pubblica, e con l'obbligo di informarne immediatamente l'altra parte contraente.

L'Accordo è vantaggioso sia all'Italia che al Belgio e pertanto la Commissione ne raccomanda alla Camera l'approvazione.

AMBROSINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

È approvato l'Accordo fra l'Italia ed il Belgio, che regola il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 25 aprile 1940.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.